



Roma, 23 ottobre 2012

**MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER LE
RELAZIONI SINDACALI**

ROMA

OGGETTO: " OPERA PREVIDENZA" - Illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del D.L. n. 78/2010. Emanazione urgente di disposizioni attuative

Con sentenza n. 223/2012 datata 8 ottobre 2012 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale- 1^ Serie Speciale – Corte Costituzionali n. 41 del 17 ottobre 2012, la Consulta ha censurato l'art. 12, comma 10, del Decreto legge in oggetto citato nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa del 2,50% sulla base contributiva di cui all'art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 1032/1973.

La nostra Carta Costituzionale dispone espressamente (art. 136) che le norme di legge o parti di esse dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale.

Sulla scorta del cennato principio il Comando Generale della Guardia di Finanza ha già provveduto a diramare istruzioni relative alla interruzione dell'indebito prelievo già dal prossimo novembre.

Tanto premesso, e di seguito a pregresse richieste formalmente inoltrate a codesto Ufficio, queste OO.SS.,

CHIEDONO

L'adozione urgente di determinazioni atte a sospendere l'applicazione della rivalsa a carico del dipendente, nonché ogni utile iniziativa diretta a consentire il recupero delle somme indebitamente trattenute a tale titolo.

Siulp

Sap

**Ugl
Polizia di
Stato**

Consap

Romano

Tanzi

Mazzetti

Innocenzi